PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6187 di Mercoledì 04 novembre 2026

Sicurezza nell'uso delle motoseghe: obblighi, DPI e D.Lgs. 81/2008

Analisi tecnica sulle procedure operative per l'impiego sicuro della motosega: valutazione dei rischi, idoneità degli operatori, verifiche tecniche sulle macchine e scelta dei dispositivi di protezione individuale alla luce dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08.

L'impiego delle motoseghe, sia con motorizzazione a combustione interna sia alimentate ad energia elettrica o batteria, rappresenta una delle operazioni a più elevato indice di gravità infortunistica nell'ambito della manutenzione del verde, della silvicoltura, dell'edilizia e dell'agricoltura. Per supportare datori di lavoro, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e HSE manager nell'individuazione dei rischi e nell'adozione delle corrette misure di tutela, la Suva (Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni) ha aggiornato la propria documentazione tecnica di riferimento, pubblicando la scheda tematica *Lavorare con la motosega* e la parallela lista di controllo integrativa.

L'analisi integrata di questi strumenti operativi offre indicazioni concrete da confrontare con l'ordinamento italiano, dove la gestione in sicurezza di tali attrezzature trova corrispondenza negli articoli del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

Classificazione dei rischi e requisiti di qualificazione del personale

La scheda tematica richiama l'articolo 8 dell'Ordinanza svizzera sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), che inserisce le lavorazioni con la motosega tra le attività connesse a pericoli particolari.

In ambito nazionale italiano, il principio trova riscontro nell'Articolo 71, comma 7, del D.Lgs. 81/2008, il quale dispone che qualora un'attrezzatura richieda conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai rischi specifici identificati, il datore di lavoro debba riservarne l'uso unicamente ai lavoratori addetti che abbiano ricevuto una formazione, un addestramento e un addestramento adeguati e specifici.

Per quanto riguarda i requisiti anagrafici e la formazione:

- **Età minima:** L'uso professionale della motosega è riservato di norma agli operatori che abbiano compiuto il 18° anno di età.
- **Deroga per l'apprendistato:** Gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni possono impiegare l'attrezzatura esclusivamente se tale attività è prevista dal piano formativo professionale ed eseguita sotto la supervisione e la formazione specifica di personale esperto.
- **Formazione obbligatoria:** L'addestramento deve coprire le tecniche operative (abbattimento, sramatura, depezzatura) e le modalità d'ispezione preliminare dei dispositivi d'arresto e di emergenza dell'apparecchio, secondo le previsioni degli Articoli 36, 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008.

Valutazione preventiva e gerarchia delle misure di tutela

In ossequio ai principi di prevenzione che impongono di eliminare o ridurre il rischio alla fonte (Articolo 15, comma 1, lett. a del D.Lgs. 81/2008), la linea guida della Suva vincola l'avvio delle attività alla verifica preventiva di soluzioni alternative.

Qualora l'entità dei tagli o la tipologia del materiale lo consenta, occorre valutare l'impiego di attrezzature a minor impatto infortunistico, come:

- Seghe a gattuccio (elettriche o a batteria) per interventi leggeri di potatura o sramatura;
- Seghe a spadino o seghetti manuali ad asta telescopica.

Regole operative per lo stazionamento e l'ambiente di lavoro

Qualora l'utilizzo della motosega sia ineludibile, vanno rispettate condizioni operative tassative:

1. **Ambienti chiusi o confinati:** È vietato l'uso di motoseghe con motore a combustione interna in spazi chiusi, sotterranei o scarsamente ventilati, onde prevenire l'accumulo sature di monossido di carbonio (CO) e gas nocivi. In tali contesti è ammesso esclusivamente l'impiego di motoseghe elettriche o a batteria.
2. **Postura dell'operatore:** È vietato utilizzare la motosega al di sopra dell'altezza delle spalle, situazione che impedisce un controllo efficace del macchinario in caso di reazione imprevista.
3. **Stabilità e sicurezza del posto di lavoro:** L'operatore deve posizionarsi su una superficie stabile, priva di ostacoli d'inciampo, identificando preventive vie di fuga pianificate.

Pubblicità

Requisiti tecnici dell'attrezzatura e checklist di verifica

I datori di lavoro e i manutentori sono tenuti a verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza installati sull'attrezzatura ai sensi dell'Articolo 70 del D.Lgs. 81/2008 (conformità alle direttive di prodotto). La checklist Suva 67033.i fornisce uno schema operativo sistematico per eseguire l'analisi dello stato dell'attrezzatura.

Documentazione obbligatoria

All'atto dell'acquisto e della messa in servizio, ogni unità deve essere fornita di:

- Manuale d'uso e manutenzione redatto nella lingua ufficiale dell'utilizzatore (italiano);
- Dichiarazione di conformità CE.

Dispositivi di sicurezza indispensabili

Sulla macchina devono essere presenti ed efficienti i seguenti organi meccanici:

- **Paramano anteriore integrato con freno catena automatica e manuale:** Dispositivo atto a bloccare l'organo di taglio in frazioni di secondo in presenza di fenomeni di contraccolpo (*kickback*).
- **Perno ferma catena (catch-chain):** Elemento sporgente atto ad intercettare la catena in caso di deragliamenti o rotture.
- **Paramano posteriore:** Sagomatura protettiva per la mano che impugna la parte posteriore della macchina.
- **Coprilama (copribarra):** Elemento protettivo da applicare obbligatoriamente durante le fasi di stoccaggio e movimentazione.

Per le motorizzazioni a benzina si aggiungono la presenza della sicura dell'acceleratore (leva di sblocco accidentale), un dispositivo di arresto del motore facilmente accessibile e il silenziatore dello scarico.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

In ossequio al Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, a fronte dei rischi residui di taglio, proiezione di schegge e sollecitazioni acustiche, l'impiego della motosega è subordinato all'uso di opportuni DPI specifici certificati:

- **Protezione arti inferiori:** Pantaloni o gambali protettivi con imbottitura antitaglio in grado di bloccare il movimento della catena per intasamento delle fibre sintetiche.
- **Protezione del capo, degli occhi e dell'udito:** Elmo protettivo di sicurezza integrato da visiera a rete metallica o in policarbonato e cuffie antirumore fonoassorbenti.
- **Protezione delle mani e dei piedi:** Guanti da lavoro ad elevata resistenza meccanica (con protezione antitaglio sul dorso della mano sinistra laddove prescritto) e calzature antinfortunistiche con puntale rigido, suola antiscivolo e tomaia antitaglio.

L'applicazione congiunta della scheda tematica e della checklist rappresenta un modello procedurale idoneo alla redazione della Documentazione di Valutazione dei Rischi (DVR) e alla pianificazione dell'addestramento aziendale per tutte le attività professionali che prevedono l'uso di organi di taglio meccanici.

RXY

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
Suva - Lavorare con la motosega - Scheda tematica
Suva - Lavorare con la motosega - Lista di controllo

N.B.: Se i riferimenti legislativi e alcune indicazioni contenute nei documenti di Suva riguardano la realtà elvetica, i suggerimenti indicati e le informazioni riportate sono comunque utili per migliorare la prevenzione di tutti gli operatori.

Licenza Creative Commons
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.